

COMUNE DI TRIUGGIO Provincia di Monza e Brianza	N. 24	28/06/2021
---	--------------	-------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Oggetto: **RIDUZIONE PARTE VARIABILE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021 DELLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLE RESTRIZIONI ANTI COVID**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, in seguito ad avvisi trasmessi tramite posta elettronica certificata, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CICARDI PIETRO GIOVANNI	Sindaco	SI	PEREGO GIUSEPPE	Consigliere	SI
CASIRAGHI MICHELE LUCA	Assessore	SI	SCANDIZZO FABIO	Consigliere	SI
COLOMBO FEDERICA	Assessore	SI	VERZENI VINCENZO	Consigliere	SI
BORGONOVO CHIARA MARIA REGINA	Consigliere	SI	MOSCA SABRINA	Consigliere	SI
SALA LORENZO	Consigliere	SI			
FUNARI IRIDE detta Enza	Consigliere	SI			
CATTANEO CLAUDIA	Assessore	SI			
COMI RAFFAELE	Consigliere	SI			
CAZZANIGA TOMMASO	Consigliere	SI			

All'appello risultano:

Presenti 13	Assenti 0
--------------------	------------------

Assiste il Segretario Generale **Dr. FERLISI SALVATORE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RIDUZIONE PARTE VARIABILE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021 DELLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLE RESTRIZIONI ANTI COVID

E' presente l'Assessore esterno Sig. Sala Paolo, il quale partecipa alla seduta senza diritto di voto.

La discussione riferita al presente punto è contenuta nel processo verbale di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/6/2021 ad oggetto "Approvazione modifica del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)"

Si riporta unicamente la parte di trascrizione del dibattito consiliare relativa alla votazione

SINDACO –Punto n. 6. Riduzione parte variabile della Tassa sui Rifiuti TARI 2021 delle utenze non domestiche a seguito delle restrizioni anti Covid.

Chi vota a favore?

Chi vota contro? 3 contrari.

Nessun astenuto.

Votiamo per l'immediata eseguibilità della delibera.

Chi vota a favore? Unanimità.

Esaurita la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 38 del 30/07/2020, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.";

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Dato che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della

suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiali divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Triuggio la somma di 55.229,00 euro;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuti conseguenti alle limitazioni imposte a categorie economiche interessate a chiusure obbligatorie dell'attività o da restrizioni nell'attività.

L'Amministrazione intende concedere le seguenti riduzioni tariffarie:

- a) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota variabile della tariffa, nella misura del 55%, per le utenze non domestiche delle categorie di attività come sotto meglio specificato:
 - cat. 7 - Alberghi con ristorante ;
 - cat. 8 - Alberghi senza ristorante;
 - cat. 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;
 - cat. 24 - Bar, caffè, pasticceria ;

- b) riduzione riconosciuta d'ufficio della variabile della tariffa, nella misura del 25%, per le utenze non domestiche delle categorie di attività come sotto meglio specificato:
 - cat. 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ;
 - cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;

- c) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota variabile della tariffa, nella misura del 15%, per le utenze non domestiche delle categorie di attività come sotto meglio specificato:
 - cat. 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta ;
 - cat. 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
 - cat. 11 - Uffici, agenzie, studi professionali ;
 - cat. 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli;
 - cat. 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato ;
 - cat. 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista ;
 - cat. 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
 - cat. 20 - Attività industriali con capannoni di produzione ;
 - cat. 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici ;

tenuto conto delle limitazioni dirette di alcune attività commerciali imposte dalle misure emergenziali, ma anche delle limitazioni indirette come le limitazioni alla circolazione e agli spostamenti che hanno comportato un conseguente calo complessivo dell'attività economica;

Ritenuto che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 10 voti favorevoli, con n. 3 voti contrari (Giuseppe Perego, Vincenzo Verzeni, Fabio Scandizzo), con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 12 consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente oltre al Sindaco;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
1. di applicare, per il solo anno 2021, le seguenti riduzioni tariffarie:
 - a) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota variabile della tariffa, nella misura del 55%, per le utenze non domestiche delle categorie di attività come sotto meglio specificato:
 - cat. 7 - Alberghi con ristorante ;
 - cat. 8 - Alberghi senza ristorante;
 - cat. 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;
 - cat. 24 - Bar, caffè, pasticceria;
 - b) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota variabile della tariffa, nella misura del 25%, per le utenze non domestiche delle categorie di attività come sotto meglio specificato:
 - cat. 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ;
 - cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
 - c) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota variabile della tariffa, nella misura del 15%, per le utenze non domestiche delle categorie di attività come sotto meglio specificato:
 - cat. 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta ;
 - cat. 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
 - cat.11 - Uffici, agenzie, studi professionali ;
 - cat.13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli;
 - cat. 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
 - cat. 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista ;
 - cat. 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
 - cat. 20 - Attività industriali con capannoni di produzione;
 - cat. 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici;
2. di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto 2) sono stimate complessivamente in 55.229,00 euro e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 così come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 nonché dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Successivamente,

Con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 13 voti unanimi favorevoli, con nessun voto contrario, con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 12 consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente oltre al Sindaco;

DICHIARA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione a norma dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 30**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **RIDUZIONE PARTE VARIABILE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021 DELLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLE RESTRIZIONI ANTI COVID**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 22/06/2021

Il Responsabile di Settore

Vernaleone Paola

Parere Contabile

Ragioneria

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 22/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Vernaleone Paola

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale.

IL PRESIDENTE
Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. FERLISI SALVATORE

C.C. n. **24** del 28/06/2021